



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026
Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 34/CSAT del 12 Marzo 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 9 Marzo 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società M.D.S. CALCIO in riferimento al C.U. n. 51/C5 del 12/02/2026.

Gara – M.D.S. Calcio / Rione Cicalesì del 7.02.2026 – Campionato Calcio A 5 /C1.

Squalifica Orefice Luca per otto gare.

La società Asd Mds Calcio, a mezzo proprio legale, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della squalifica per otto gare inflitta al calciatore sig. Orefice Luca, dal GST con provvedimento pubblicato sul CU n. 51/C5 del 12/02/2026. Deduceva la reclamante che nella fattispecie non trovava applicazione quanto disposto dall'art. 36 CGS, comma 1, lettera b) del CGS dal momento che il calciatore si era limitato a toccare leggermente e quasi impercettibilmente il DDG per cui la sanzione disciplinare appariva eccessivamente gravosa. Deduceva, ancora, la reclamante che alla fattispecie potevano essere applicate le attenuanti generiche di cui agli art.13, comma 2 e 12, comma 1 CGS, attesa la estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente nonché la rassegnata accettazione, senza reazioni al provvedimento di espulsione e la mancanza di precedenti disciplinari e di recidive in capo al calciatore Orefice Luca. Concludeva la reclamante per l'accoglimento dell'impugnativa con conseguente riduzione della squalifica a quattro giornate, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

La CSAT, letti il referto di gara, gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo meritevole di accoglimento. La Corte adita, infatti, ritiene applicabile alla fattispecie le attenuanti previste dal CGS agli art. 13 e 12, rilevando che a carico del calciatore non vi sono precedenti disciplinari degni di rilievo e rilevando che lo stesso, alla notificazione del provvedimento di espulsione, ha lasciato il terreno di gioco senza reazioni, proteste ed accettando con rassegnazione il predetto provvedimento.

Sostengono la tesi della reclamante anche recenti decisioni di Questa Corte nonché la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, terza sezione, n.0153/CSA/2024/2025 che hanno ridotto sensibilmente le squalifiche inflitte a calciatori in casi simili.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Orefice Luca a sei (6) gare.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 9.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 12 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli